

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1365

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **ANGELINI ARMANDO**

*Annunziata il 22 dicembre 1954*

### Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di conversione in legge del decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali, si ritenne, da parte della Commissione Finanze e tesoro del Senato, di sopprimere l'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1950, n. 50, così formulato:

« Il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, può autorizzare, stabilendo le norme da osservarsi, il trasferimento in cauzione di prodotti intermedi o di prodotti semilavorati da una raffineria ad altra raffineria, per essere quivi sottoposti ad ulteriore lavorazione per ottenere prodotti petroliferi ».

Giova ricordare che il predetto articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1950, n. 50, fu a suo tempo approvato per integrare l'articolo 10 del preesistente regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.

La vita dell'industria petrolifera italiana può essere, infatti, divisa in due grandi periodi: dall'inizio al 1939, e dalla fine della guerra ad oggi.

Nel primo periodo le raffinerie italiane lavoravano prevalentemente residui importati, ed i prodotti finiti si importavano quasi totalmente dall'estero, mentre subito dopo la guerra l'industria della raffinazione assunse quello sviluppo che l'ha portata alle attuali proporzioni, e l'ha resa capace di soddisfare quasi completamente al fabbisogno interno.

Fu appunto in conseguenza di una situazione radicalmente mutata, che si ritenne

necessario, nel 1950, di dare all'Amministrazione la possibilità di seguire la vita operante dei nuovi stabilimenti petroliferi, assicurando il trasferimento di prodotti intermedi o semilavorati da uno stabilimento meno attrezzato ad un altro, o da uno stabilimento ad altro specializzato per determinate produzioni.

Sarebbe stato, infatti, illogico vietare tali trasferimenti tra stabilimenti petroliferi, i quali, pur trattando la stessa materia prima, pervengono all'ottenimento di una vasta gamma di prodotti tra loro diversi, per produrre alcuni dei quali sono necessarie delle speciali attrezzature.

Né oggi la situazione può dirsi mutata. Esistono, infatti, raffinerie attrezzate anche per lavorazioni particolari di semilavorati, dei quali dispongono in quantità insufficienti (o ne sono del tutto sprovviste) e che sono, invece, prodotti da altre raffinerie che non dispongono di adeguate e sufficienti attrezzature per il loro trattamento.

Per contro, esistono altri impianti sussidiari esclusivamente attrezzati per il trattamento di semilavorati.

È necessario, infine, tener presente la interdipendenza e complementarietà di alcune raffinerie italiane che, specie se appartenenti alla stessa azienda, sorsero col precipuo scopo di completarsi ed integrarsi, anche per permettere l'uso di greggi di differenti qualità.

Il divieto del trasferimento dei semilavorati ha fatto sorgere il problema della so-

pravvivenza di alcune industrie esistenti, che si vedranno costrette a cessare la propria attività, mentre altre, non potendosi dedicare alla lavorazione dei prodotti intermedi di cui dispongono, saranno costrette a miscelarli con prodotti meno pregiati, con danno anche dell'Erario a causa del declassamento dei prodotti stessi.

Ora, se la soppressione dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1950, n. 50, fu dettata da preoccupazioni di carattere fiscale, e precisamente dal timore che i trasferimenti di semilavorati o intermedi potessero dar luogo a notevoli tentativi di frode, non sembra che il rimedio migliore sia quello adottato, che viene, invece, a contrarre l'attività delle raffinerie italiane e degli impianti sussidiari, impoverendo proprio una delle maggiori fonti di entrata dello Stato, con gravi ripercussioni in campo sociale per le evidenti conseguenze di licenziamento di numerose maestranze.

Accertata quindi da un lato l'assoluta necessità di consentire i trasferimenti di prodotti intermedi e semilavorati, sarà sufficiente, d'altro lato, fissare le norme che assicurino lo Stato dal verificarsi di possibili evasioni fiscali.

Per raggiungere questo fine, si propone con l'articolo unico della presente proposta di legge, di limitare i trasferimenti a quelli da compiersi tra raffinerie a ciclo completo o tra raffinerie a ciclo completo e gli impianti ausiliari appartenenti allo stesso gruppo aziendale o alla medesima società, in quanto sono da considerarsi aventi carattere di complementarietà rispetto all'impianto principale.

Resta riservato al Ministero delle finanze di consentire, di volta in volta, tali trasferimenti in cauzione, fissando le relative norme di controllo e di vigilanza.

Ai fini sopra indicati, si propone il seguente emendamento alla legge 31 gennaio 1954, n. 2

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il 3° comma dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio, purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che appartengano allo stesso gruppo aziendale o alla medesima società ed abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie ».